

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Francesco Giovanzana

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Sipontina Lombardi

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Il Fisco concede una chance Su errori possibile chiarire

Dichiarazione dei redditi 2012. I modi per superare le incongruenze
Chi invece ammette i rilievi può optare per il ravvedimento operoso



Il Fisco sta informando i contribuenti che è possibile chiarire le incongruenze riscontrate nella denuncia dei redditi

MARCO CONTI

Il fisco cambia approccio con i contribuenti puntando su trasparenza e dialogo. Una conferma (o meno) in tal senso la potranno verificare presto centomila contribuenti italiani (persone fisiche, tra cui titolari di partite Iva), destinatari di una lettera da parte delle Entrate che riporta possibili errori o dimenticanze riportati nelle dichiarazioni dei redditi riferite al 2012.

In passato chi sbagliava o dimenticava (anche in buona fede) un minimo dato nella dichiarazione si vedeva recapitare al volo l'avviso di accertamento: con la nuova impostazione impressa ai controlli da parte del fisco, le (eventuali) anomalie vengono ora invece preventivamente sottoposte all'attenzione del contribuente, che ha quindi la possibilità di chiarire la situazione. Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati sarà disponibile all'interno del cassetto fiscale, nella nuova sezione «L'Agenzia scrive», dedicata alle comunica-

zioni pro-compliance. Le Entrate precisano che, nel caso in cui il contribuente ritenga che i dati riportati in origine nella dichiarazione dei redditi siano corretti, e voglia pertanto fornire precisazioni utili a eliminare l'incongruenza segnalata, sono disponibili i numeri 848.800444 (da telefono fisso, tariffa urbana a tempo) e 06.96668907 (da cellulare, costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì (ore 9-17). In entrambi i casi occorre selezionare l'opzione «Servizi con operatore - comunicazione accertamento».

In alternativa, è possibile contattare gli Uffici Territoriali della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare Civis, il canale di assistenza dedicato agli utenti dei servizi telematici, che consente anche di inviare in formato elettronico gli eventuali documenti utili (dalla home del sito delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it, selezionare Civis nell'area Servizi fiscali on li-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386.217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a risposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

Commercialisti

RISPOSTA N. 778

Dispositivi medici Le norme per la detraibilità delle spese

Vorrei sapere se gli articoli acquistati in farmacia o altro negozio, che sullo scontrino fiscale vengono indicati con le voci «Dispos. Med.» o più semplicemente (Dm), anche loro concorrono, unitamente a farmaci, visite mediche ecc. all'ammontare delle spese detraibili sulla dichiarazione annuale del Mod. 730.

— LETTERA FIRMATA

La detrazione delle spese per i dispositivi medici è consentita alla condizione che riportino la dicitura «dispositivo medico marcatura Ce». In alternativa, in assenza di tale indicazione, si può consultare sul sito <http://www.salute.gov.it> l'elenco dei dispositivi medici classificati come tali aggiornato al D.M. 7.10.2011, stampando la relativa pagina da conservare unitamente alla prova della spesa. La detraibilità della spesa medica in farmacia deve essere valutata per ogni singola voce di spesa, a prescindere dalla dicitura apposta dalla farmacia stessa.

RISPOSTA N. 779

Il rebus delle tasse sui box accatastati in comune con un altro proprietario

Sono proprietario di un appartamento in una palazzina su due piani. Anni fa abbiamo costruito nel giardino in comune di casa due box interrati. Ho sempre pagato le tasse sulla prima casa e su un box come pertinenza, (50% io e 50% mia moglie). L'anno scorso ho scoperto che in realtà sono proprietario del 25% su ognuno dei due box in quanto accatastati in comune con il proprietario dell'altro appartamento, (al 50% con la moglie). Come dobbiamo comportarci con le tasse? Non essendoci più la Tasi, il 25% del secondo box come si deve considerare? Rientra nella pertinenza della casa? Oppure è soggetto a Imu. Grazie

— LETTERA FIRMATA

Il secondo box, di cui è proprietario al 25%, è soggetto ad Imu e Tasi, non essendo possibile, ai fini fiscali qualificare un secondo

box come pertinenziale all'abitazione principale. A tal fine anche nella dichiarazione dei redditi deve indicare due box, con possesso al 25% per entrambi (uno pertinenziale, codice utilizzo 5, uno con altro uso, codice utilizzo 9). Per poter evitare di pagare l'imposta personale (irpef) e l'Imu e la Tasi sul secondo box, anche se al 25%, può procedere alla cessione (in permuta di valore e senza conguaglio di denaro) del secondo di sua proprietà agli altri comproprietari contestualmente acquistando quello di loro proprietà, sempre per la relativa quota, divenendo di conseguenza proprietario di un solo box al 50%. Tale operazione è indicata anche da parte del coniuge proprietario di una quota del 25%.

RISPOSTA N. 780

Mensa scolastica La detrazione vale anche se intestata alla moglie

Come dichiarante ho un figlio a carico del 100% oltre al coniuge. Le ricevute delle spese per la mensa scolastica del figlio a carico sono intestate a mia moglie, posso detrarre io dichiarante?

— LETTERA FIRMATA

Come previsto dalle istruzioni ministeriali «se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo delle detrazioni quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa» a prescindere quindi da chi sia dei due coniugi intestatario della ricevuta.

RISPOSTA N. 781

Scuola, le spese detraibili per i figli e il limite dei 400 euro

In presenza di due figli a carico il limite massimo delle spese scolastiche detraibili di euro 400 vale per ogni figlio a carico (totale quindi euro 800) o per tipologia di spesa (limite quindi di euro 400 senza considerare il numero di figli ma solo il monte spesa sostenuto nell'anno)?

— LETTERA FIRMATA

Il limite in oggetto vale per ogni figlio a carico, quindi in presenza di due figli il limite massimo può raggiungere euro 800, fermo restando che le spese relative documentate debbono essere, per ogni figlio, rapportate al limite di euro 400.

Notaio

RISPOSTA N. 782

Come separarsi dal mutuo contratto con la moglie

Gentile notaio, mi sto separando e ho un mutuo ancora per dieci anni con mia moglie. Vorrei chiedere: come è possibile togliersi da un mutuo cointestato? Quali sono le soluzioni possibili? Grazie

— LETTERA FIRMATA

Nel momento in cui lei e sua moglie avete sottoscritto con l'istituto bancario il contratto di mutuo cui fa riferimento, entrambi avete assunto solidalmente l'obbligo di adempiere alla restituzione del capitale versato e degli interessi pattuiti; dal canto suo la banca, al fine della concessione del prestito e dunque del vostro rientro, ha fatto affidamento sulla consistenza patrimoniale e sulla capacità reddituale di entrambi i coniugi. Pertanto, se è sua intenzione essere svincolato del tutto dall'obbligo di restituzione, l'unico soggetto che può liberarla è il vostro creditore, ossia la banca stessa. In tal senso potreste proporre alla banca un accollo integrale del mutuo da parte di sua moglie, posto che in ogni caso è facoltà, e non obbligo, del creditore la liberazione del co-debitore accollato; in altri termini, anche a fronte dell'accollo, la banca potrebbe decidere di prendere atto della stipulazione ma, comunque, di non liberarla, mantenendola così come parte debitrice ai sensi dell'art. 1273 c.c. Alternativa pratica, in tale ipotesi, potrebbe essere quella della stipulazione di un nuovo mutuo da parte di sua moglie, destinando la provvista fornita dalla nuova banca alla totale estinzione del debito pregresso.

RISPOSTA N. 783

Credito d'imposta prima casa: modi per usufruirne

Buongiorno. Sono proprietario di un appartamento nel comune in cui ho la residenza (prima casa). Vorrei comprare un altro appartamento in altro comune; a parte l'Iva stabilita come prima casa quali sono le condizioni per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto di prima casa?

— LETTERA FIRMATA

Per poter usufruire del credito di imposta c.d. prima casa i requisiti sono fissati dall'art. 7 L. 448 del 23 dicembre 1998. In primo luogo è necessario che il richiedente abbia a suo tempo acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa, per l'acquisto del quale è stata corrisposta o

TROVA INCENTIVI

Promuovere il vino in Extra Ue
Ultimi giorni per accedere ai fondi

Scade lunedì 4 luglio il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo per il bando «Promozione del vino sui Mercati Terzi (extra Europa) 2016-2017». I contributi messi a disposizione di imprese e consorzi del vino lombardi ammontano a 3.399.820 euro. L'importo potrà essere incrementato in funzione di eventuali rimodulazioni degli importi previsti per l'attuazione delle altre misure di finanziamento dell'Ocm Vino. Ricordiamo che l'Ocm vino è la regolamentazione unica dell'Unione Europea che detta alcune norme riguardanti il settore vitivinicolo. Finanziamenti e contributi sono assegnati dal ministero per le Politiche Agricole e dagli assessorati per l'Agricoltura delle singole Regioni. La promozione del bando in questione riguarda le categorie di vini lombardi a denominazione di origine protetta e dei vini ad indicazione geografica, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti aromatici di qualità, i vini con l'indi-

cazione della varietà. Sono ammessi esclusivamente progetti annuali. La misura finanziaria al 50% le seguenti azioni di promozione e comunicazione sui mercati dei Paesi Terzi di tutte le categorie di vini Dope Igp: promozione e pubblicità, produzione di materiale informativo; partecipazione a manifestazioni, fiere, degustazioni e presentazioni di prodotto; campagne d'informazione e promozione eccetera. Il costo minimo per Paese non dovrà essere inferiore a 100 mila euro per anno e il contributo massimo per beneficiario non dovrà superare i 400 mila euro. La domanda di contributo dovrà pervenire in un plico chiuso, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, indirizzata a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Unità Organizzativa Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio, presso: Protocollo Generale di Regione Lombardia, Viale Francesco Restelli n. 2 - 20124 Milano. Info: 02.67658021; email: maria_teresa_besana@regione.lombardia.it.

Ma. Co.



depressione si devono comunque rispettare gli orari 10/12 e 17/19 per eventuale visita fiscale.

— LETTERA FIRMATA

La domanda del lettore permette di approfondire questo argomento affrontato recentemente dall'Inps con la pubblicazione della circolare n. 95 del 07 giugno 2016. Tale circolare è stata emessa a seguito di quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 151/2015, che inserisce la previsione di una specifica disciplina finalizzata a stabilire le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati, e, in attuazione di tale disposizione, da quanto stabilito dal decreto del ministero del Lavoro dell'11 gennaio 2016, secondo il quale l'esenzione di rispettare le fasce di reperibilità scatta a fronte di un'assenza connessa con «patologie gravi» che

richiedono «terapie salvavita», ovvero stati patologici correlati a situazioni di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67 per cento. Con la pubblicazione della circolare n. 95, l'Inps specifica che le «patologie gravi» si concretizzano in un considerevole disordine funzionale, in grado di coinvolgere sensibilmente e in modo severo la funzione dell'organo o apparato. In pratica, quello che si è voluto tutelare, esonerando dalla reperibilità, è la «straordinarietà» dell'episodio morboso - isolato o anche iscritto in un eventuale decorso cronico - per cui è l'evento intrinsecamente «drammatico» a costituire la situazione da cui scaturisce l'esonerabilità. Di conseguenza i due requisiti, gravità della patologia e necessità del ricorso a terapie

salvavita devono coesistere e vanno valutati contestualmente. Per terapia salvavita si dovrà, quindi, solamente intendere quella che consente di salvare la vita al paziente ovvero quelle cure «indispensabili a tenere in vita» la persona. L'Inps specifica il campo d'azione, indicando delle vere e proprie linee guida, indirizzate ai medici certificanti, contenenti istruzioni sulle varie tipologie riferibili a «terapie salvavita» e al termine «invalidità» e predisponendo una lista delle patologie che integrano il diritto all'esonero dell'obbligo di reperibilità. Il lettore dovrà quindi rivolgersi ad un medico che individui se la patologia specifica è tra quelle indicate dall'Inps.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 786

Tinteggiatura delle scale e ripartizione delle spese

Per cortesia come si ripartiscono le spese per la tinteggiatura delle scale di sette piani? Io abito al pianterreno e non le uso mai. Le uso solo per andare nelle cantine e nei box.

— LETTERA FIRMATA

Le scale, oltre che dai gradini, sono composte anche dalla intera relativa «cassa». Le murature, delimitando tale cassa, costituiscono sue componenti essenziali e inscindibili, assolvano o meno, in tutto o in parte, anche la funzione di pareti di unità immobiliari o di parti comuni. Fatta salva l'esistenza di tabelle millesimali già preordinate alla suddivisione di spese per la manutenzione delle scale o l'esistenza di altro accordo tra tutti, l'art. 1124 c.c., dispone che le spese di manutenzione delle scale (e la spesa per la tinteggiatura delle murature prospicienti il vano scala è una di queste) vanno ripartire tra i proprietari per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:
• compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
• consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
• manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
• vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro
☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

RISPOSTA N. 784

L'usucapione per l'orto di proprietà del condominio

Vorrei chiedere se posso diventare proprietario per usucapione di un piccolo angolo di giardino che da tanti anni curo e mantengo ad orto, di proprietà del condominio. Sono molti anni che lo faccio, senza chiedere nulla a nessuno e facendo pure delle piccole manutenzioni. Grazie per l'aiuto.

— LETTERA FIRMATA

Come ogni altro diritto reale immobiliare, anche le parti comuni condominiali possono essere oggetto di usucapione da parte del singolo condomino, ove ne sussistano i presupposti di legge (ossia il possesso ventennale continuato ed ininterrotto). La particolarità, nel suo caso, risiede sul piano probatorio nel caso in cui volesse far dichiarare in via giudiziale l'avvenuta usucapione: trattandosi di un bene condominiale, infatti, non le è sufficiente dimostrare di essere l'unico soggetto ad aver utilizzato detta porzione di giardino, né tantomeno l'aver provveduto alla sua manutenzione, essendo facoltà di ciascun proprietario (e dunque anche degli altri condomini) il «non utilizzo» del bene. Pertanto, al fine di far accertare l'avvenuta usucapione, sarà suo onere dimostrare di aver goduto dell'orto in oggetto in maniera inequivocabilmente inconciliabile con la possibilità di godimento altrui. In altri termini, dovrà dimostrare di aver posseduto il bene per almeno venti anni in via del tutto esclusiva, ponendo in essere atti o fatto che abbiano impedito agli altri condomini di gestire ed usufruire del bene comune.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 785

Malattie ed esenzioni dalle visite fiscali

Vorrei sapere se in caso di assenza dal lavoro per